



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI EX ARTT. 17, 28 e 29 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.  
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
CPV ..... (.....)  
CIG .....

**INDICE**

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
- Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- Art. 4 - COMPITI DELL'APPALTATORE
- Art. 5 - SERVIZIO
- Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE
- Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 8 - CONSISTENZA DEL PERSONALE, SEDI E MEZZI DELLA CITTA'  
METROPOLITANA
- Art. 9 - PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 11 - PAGAMENTI
- Art. 12 - CONTROLLI
- Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 14 - PENALI
- Art. 15 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE
- Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 17 - RECESSO DEL COMMITTENTE
- Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- Art. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE -  
SPESE CONTRATTUALI
- Art. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO
- Art. 21 - ONERI PREVIDENZIALI
- Art. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
- Art. 23 - INFORTUNI E DANNI
- Art. 24 - OBBLIGHI DELLA CITTA' METROPOLITANA
- Art. 25 - DIRITTI D'AUTORE

Art. 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 28 - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 30 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

## ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività necessarie per la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) ex artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo alle attività di competenza della Città Metropolitana di Firenze e pertanto dei Lavoratori di quest'ultima (e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.).

2. Nel servizio di redazione del nuovo DVR di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende ricompresa qualsiasi attività finalizzata alla redazione del DVR, in forma cartacea e digitale, comprese quelle specificatamente previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono comprese anche le attività di sopralluogo e riunione, le prestazioni di specialisti, gli accertamenti, le campagne di indagine (compreso stress lavoro-correlato), le verifiche e le misurazioni strumentali, nonché la disponibilità e l'utilizzo di ogni attrezzatura necessaria.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la redazione del DVR sarà effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente della Città Metropolitana di Firenze e con la costante consultazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ente stesso.

### Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in **270 (Duecentosettanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

### Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

2. L'importo a base d'asta è fissato in complessivi € **34.307,63.=(TrentaquattromilatrecentosetteEuro/63)** di cui € **307,63.=(TrecentosetteEuro/63)** per costi finalizzati alla riduzione dei rischi da interferenza, al netto dell'IVA.

3. Ai fini dell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato predisposto un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – D.U.V.R.I. e sono stati valutati i costi per la riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta, che sono risultati pari ad 307,63.=(TrecentosetteEuro/63).

4. L'offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per l'intera durata dell'appalto.

#### Art. 4 - COMPITI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà assolvere a tutti i compiti necessari in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo citato inerente le attività di competenza della Città Metropolitana di Firenze e pertanto dei Lavoratori di quest'ultima (e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.).
2. Nel redigere il DVR l'Appaltatore dovrà tenere conto anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, elencati nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto, salvo se altri, nonché dei dati, delle informazioni, delle indicazioni, ecc., fornite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti Delegati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, dal Medico Competente e con la costante consultazione della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ente.

#### Art. 5 – SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal servizio in appalto, deve:
  - avere nella propria organizzazione e destinare all'attività in appalto almeno n°1 (uno) unità di personale in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore dell'Amministrazione Pubblica ed in regola con l'aggiornamento della formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016 per il quinquennio di competenza.
2. L'Amministrazione della Città Metropolitana si impegna altresì a fornire all'appaltatore, attraverso il Datore di Lavoro od i Dirigenti Delegati, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati di cui all'art.18 comma 1, lettera r) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e quelli relativi alle malattie professionali;
  - e) i provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.
3. Il soggetto appaltatore, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, deve presentare all'Amministrazione un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta delle campagne di indagine, accertamento, verifica, misurazioni strumentali, ecc., proposta del programma degli incontri ritenuti necessari.
4. L'Allegato 1 – Elenco edifici sedi di lavoro - è puramente indicativo e può subire variazioni; l'Allegato 2 – Parco Mezzi - è puramente indicativo e può subire variazioni; l'Allegato 3 – Struttura organizzativa dell'Ente - riporta la corrente struttura organizzativa dell'Ente; l'Allegato 6 - Documento di Valutazione dei Rischi vigente - a causa della voluminosità non è materialmente allegato, ma è conservato per la consultazione presso gli uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente. E' costituito da numerosi fascicoli, anche relativi a successivi aggiornamenti, divisi per sede di lavoro e completi di "Vademecum dell'Operatore".

#### Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni, a seconda delle necessità, potranno essere rese anche presso le sedi di lavoro della Città Metropolitana di Firenze e presso altri contesti lavorativi dell'Ente dislocati sul territorio di competenza.

#### Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. In relazione allo svolgimento dell'attività affidatagli, potrà essere richiesta la presenza dell'Appaltatore presso le sedi di lavoro od altri contesti operativi dell'Amministrazione della Città Metropolitana nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro o Dirigenti Delegati, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per la presa di visione di attività o lavorazioni in corso di svolgimento da parte del personale dell'Ente. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con l'Appaltatore, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione.
2. I rapporti con l'Appaltatore, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. L'appaltatore elabora, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il calendario dei sopralluoghi nonché degli accertamenti, delle verifiche, ecc., ritenuti necessari.
4. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, eventuali attività che richiedono la presenza di Lavoratori dell'Ente, devono essere eseguite esclusivamente nelle fasce orarie di lavoro pertinenti i Lavoratori.
5. L'Appaltatore può avvalersi per accertamenti, indagini, verifiche, misurazioni, ecc. di collaborazioni specialistiche, laboratori di analisi o simili, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal disciplinare di gara.
6. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 5 sono compresi nell'offerta rimessa dall'Appaltatore.
7. Il Medico Competente collabora con l'Appaltatore per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.
8. L'Appaltatore dovrà effettuare in modo autonomo almeno un sopralluogo agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi di lavoro della Città Metropolitana di Firenze di cui all'Allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni) ed agli eventuali siti di nuovo insediamento sorti durante la durata dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto inoltre ad effettuare i sopralluoghi agli ulteriori contesti lavorativi di tipo temporaneo o mobile (es. cantieri forestali, edili, stradali, ecc.) ritenuti necessari per il perfetto compimento del servizio in appalto. L'Appaltatore darà preventiva comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. L'Appaltatore potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, dietro comunicazione del relativo Responsabile, nonché dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Per ogni sopralluogo l'Appaltatore redige e trasmette al Datore di Lavoro, entro 10 (dieci) giorni lavorativi apposito verbale sinteticamente riassuntivo, indicando fra l'altro le eventuali problematiche riscontrate richiedenti un urgente intervento di messa in sicurezza. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. Nel corso dei sopralluoghi alle sedi ed

agli altri contesti lavorativi dell'Ente, il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

9. È possibile la convocazione dell'Appaltatore nell'ambito della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. al fine di trattare l'argomento della Valutazione dei Rischi. La convocazione della riunione di cui sopra è effettuata, direttamente dal Datore di Lavoro o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

## Art. 8 – CONSISTENZA DEL PERSONALE, SEDI E MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA

1. Le prestazioni richieste riguardano le mansioni svolte da:

- Lavoratori (o ad essi equiparati ex art.2 c.1 lett. a) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) della Città Metropolitana;
- Lavoratori che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, ecc.;

2. Le mansioni svolte dai Lavoratori della Città Metropolitana, anche soggette alle attività di sorveglianza sanitaria, desunte dalla Pianta Organica del corrente anno solare, sono le seguenti:

- operatori stradali (con guida di mezzi operativi ex Accordo Stato Regioni 22/12/2012)
- operatori Polizia Provinciale e Metropolitana
- operatori forestali/agricoli/Coordinatori Antincendio Boschivo
- coordinatori Antincendio Boschivo (operatori VDT)
- operatori settore edile
- addetti all'uso del videoterminale
- portieri, centralinisti, archivisti, magazzinieri
- operatori di Protezione Civile

3. L'attuale organico dei Lavoratori della Città Metropolitana è attualmente costituito da circa n. 410 (Quattrocentodieci) unità di personale, di cui circa n°125 (Centoventicinque) appartenenti ai principali profili operativi (cantonieri, forestali, operatori Protezione Civile, vigilanza), i restanti circa n°285 (Duecentoottantacinque) appartenenti a profili di carattere tecnico-amministrativo o amministrativo puro. Circa n. 310 (Trecentodieci) Lavoratori svolgono mansioni soggette ai controlli di sorveglianza sanitaria. L'organico è in forza secondo varie tipologie contrattuali. Tale organico complessivo può subire variazioni durante la durata dell'appalto per effetto di trasferimenti in entrata ed uscita dall'Ente, di assunzioni, licenziamenti, pensionamenti, distacchi, comandi, per la presenza di stagisti, praticanti e simili, ecc.

4. Le principali sedi della Città Metropolitana sono attualmente n.29 (Ventinove), sebbene di diverse dimensioni, e sono riportate nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole).

5. L'Amministrazione detiene un ampio parco mezzi costituito da circa n.262 (Duecentosessantadue) veicoli distinti fra auto, autocarri, mezzi operativi di vario genere. Tali

mezzi, elencati nell'Allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto sono quotidianamente posti a disposizione dei Lavoratori per lo svolgimento delle attività loro assegnate.

6. Il numero di lavoratori, l'elenco delle sedi di lavoro e dei mezzi di cui ai punti, precedenti ha valore puramente indicativo.

#### Art. 9 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nello svolgimento delle prestazioni dovute l'Appaltatore può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

2. L'Appaltatore dovrà assolvere anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche e progetti di studio richiesti dalla Città Metropolitana.

3. La Città Metropolitana rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario ed il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

#### Art. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto del servizio oggetto del presente appalto non è ammesso fatto salvo, per l'utilizzo di personale specializzato di cui all'art. 7 del presente Capitolato, ove non affidato a lavoratori autonomi ai sensi dell'art 105 c.3 lett a) del D.Lgs 50/2016. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti della Città Metropolitana solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

3. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art.17.

#### Art. 11 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio appaltato sarà effettuato corrispondendo in corso di esecuzione n°1 (uno) rata in acconto dell'importo pari a netti contrattuali **Euro 15.000,00.=(QuindicimilaEuro/00)**, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, ad avvenuta consegna alla Stazione Appaltante di bozza preliminare del Documento di Valutazione di Rischi completa degli opportuni allegati dimostrativi dell'attività svolta (schede di sopralluogo, elenchi dati, tabulati, grafici, ecc.); rata di saldo dell'importo pari all'importo netto contrattuale residuo, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, ad avvenuta consegna alla Stazione Appaltante della versione definitiva del Documento di Valutazione di Rischi completo degli opportuni allegati costituenti parte integrante dello stesso o dimostrativi dell'attività svolta (schede di sopralluogo, elenchi dati, tabulati, grafici, ecc.).

Il Responsabile del Procedimento emette il certificato di pagamento entro i 45 giorni successivi alla maturazione della rata in acconto.

All'atto del pagamento dei singoli certificati di acconto nonché nello stato finale sarà corrisposta all'Appaltatore la quota relativa ai costi per la sicurezza, sulla base di specifica contabilità.

Contestualmente alla emissione dei certificati di acconto, sarà operata, in riferimento all'art.30 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni in materia contributiva. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale dopo l'approvazione della Verifica di Conformità.

L'ultima rata di acconto sarà corrisposta a servizio ultimato a qualunque importo essa ascenda.

Il pagamento di ogni corrispettivo avverrà previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in ottemperanza all'art.30 c.5 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Le fatture, complete del numero di capitolo, di impegno assunto per il finanziamento della presente spesa e del codice CIG, dovranno essere rimesse alla Città Metropolitana di Firenze (C.F. 80016450480) - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Via Cavour n. 1, 50129 Firenze, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese le fatture dovranno essere emesse dal Capofila che sarà il referente unico dell'Amministrazione a cui compete l'obbligo di ripartire i ricavi tra gli associati secondo gli accordi interni stabiliti.

3. Per effetto del meccanismo dello split payment, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.

4. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

5. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. In caso di inadempienza contestata all'aggiudicatario, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

7. L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto è disciplinata dall'art.106 c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

8. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'eventuale proroga dell'appalto si procederà alla revisione del prezzo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati a partire dalla data effettiva di inizio del servizio oggetto del presente appalto.

9. Il vigente contratto di tesoreria della Città metropolitana di Firenze, in corso con UNICREDIT s.p.a., prevede che " l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di Euro 2,50".

## Art. 12 – CONTROLLI

1. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

- Datore di Lavoro, così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- Responsabile del Procedimento, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui agli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n.50/2016;
- Incaricato di Verifica di Conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016.

2. In relazione alla specifica tipologia del servizio ed alle condizioni organizzative presenti al momento della esecuzione, la stazione appaltante comunicherà per iscritto all'appaltatore i nominativi dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra sommariamente individuate.

#### Art. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità avverrà in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### Art. 14 – PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto o di uno qualunque degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.17.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il Responsabile del Procedimento proporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art.17.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

4. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata in corso e sulla garanzia fidejussoria di cui all'art.16 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

5. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

#### Art. 15 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art.17, qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, la Città Metropolitana potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Città Metropolitana.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni la Città Metropolitana potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

#### Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui la Città Metropolitana dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
  - b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
  - c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
  - d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento).
2. La Città Metropolitana si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, la Città Metropolitana procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito e a quello delle penalità previste all'art.15.
4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto la Città Metropolitana potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art.16.
5. In caso di fallimento dell'aggiudicatario l'appalto si risolve di diritto.

#### Art. 17 - RECESSO DEL COMMITTENTE

1. La Città Metropolitana si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'appaltatore.
3. In caso di recesso, la Città Metropolitana corrisponderà all'Appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:
  - corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra la Città Metropolitana e l'aggiudicatario;
  - spese sostenute dall'Appaltatore e adeguatamente documentate;
  - un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica la disciplina di cui all'art.110 c.5 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto previsto dagli artt. 48 c.17 e 18 del D.Lgs. n.50/2016.

## Art. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI

1. Su invito della Città Metropolitana l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

– costituire una garanzia fidejussoria (garanzia definitiva) del 10,00% (diecipercento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Tale garanzia definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o di altro intermediario finanziario o polizza assicurativa fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della "garanzia provvisoria" di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Città Metropolitana si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Città Metropolitana, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fidejussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

– Stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione del certificato di Verifica di conformità da parte della Città Metropolitana.

2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore, ai sensi del Regolamento dei Contratti della Città Metropolitana.

## Art. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Nel contratto da stipularsi con la Città Metropolitana l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio a Firenze a tutti gli effetti, compreso quello previsto dall'art. 141 c.p.c., comma 2, per tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente appalto.

## Art. 21 - ONERI PREVIDENZIALI

1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

## Art. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori .
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
3. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi all'impresa affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
4. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

## Art. 23 - INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Città Metropolitana.

## Art. 24 - OBBLIGHI DELLA CITTA' METROPOLITANA

1. La Città Metropolitana ha l'obbligo, tramite il Datore di Lavoro od i Dirigenti Delegati, di:
  - a) consentire all'Appaltatore e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture della Città Metropolitana in cui operano i Lavoratori dell'Ente;
  - b) fornire all'Appaltatore l'elenco delle mansioni svolte dai Lavoratori, l'elenco delle sedi di lavoro oggetto dei sopralluoghi, l'elenco dei veicoli e delle attrezzature utilizzate dai Lavoratori.

## Art. 25 – DIRITTI D'AUTORE

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, comprendendo tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente alla redazione del DVR, resteranno di proprietà della Città Metropolitana, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

## Art. 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.  
Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Firenze. Il Responsabile del trattamento competente di riferimento è il Dirigente della Direzione "Risorse Umane e Organizzazione".

2. L'Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. n.196/2003.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina di un proprio Referente da parte della Città Metropolitana quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Contestualmente alla stipula del presente atto l'Appaltatore si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Referente, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali predisposto dalla Città Metropolitana.

L'Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante la Città Metropolitana o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

3. Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure amministrative.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

4. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Città Metropolitana, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 27.

Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere alla Città Metropolitana una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

## Art. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n.50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Firenze.

#### Art. 28 – NORMATIVA APPLICABILE

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara, nel D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché alle norme del Codice Civile.

#### Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-edisciplinari/>

#### Art. 30 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n°50/2016 il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Responsabile del Procedimento salvo diversa e successiva determinazione da comunicare preventivamente all'appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto, ne assicura la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n°50/2016.

#### ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Allegato 1 - Elenco edifici sedi di lavoro
- Allegato 2 - Parco mezzi
- Allegato 3 - Struttura organizzativa dell'Ente
- Allegato 4 - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – D.U.V.R.I.
- Allegato 5 - Stima dei Costi per la sicurezza
- Allegato 6 - Documento di Valutazione dei Rischi vigente, compreso aggiornamenti e "Vademecum dell'Operatore" (non materialmente allegati)